



Ricongiunzione onerosa: ma di quale equità e di quali privilegi stiamo parlando?

Come è noto, la legge 122 del 2010 ha eliminato la possibilità di trasferire gratuitamente all'INPS la contribuzione versata nei fondi esclusivi e sostitutivi. La legge 122 ha, altresì, reso onerosa la ricongiunzione verso l'INPS della contribuzione versata dalle lavoratrici e dai lavoratori in fondi diversi.

Ciò sta determinando situazioni drammatiche che il Ministro del lavoro sembra non aver compreso del tutto.

Nel suo intervento, infatti, sul Corriere della Sera del 15 febbraio 2011, il Ministro ha affermato che la legge 122 del 2010 ha risposto ad un principio di equità e che il fatto che tante lavoratrici e tanti lavoratori si trovino ora a dover pagare delle somme esorbitanti per poter maturare il diritto a pensione risponde all'esigenza di eliminare un privilegio.

A nostro avviso le cose non stanno così.

Nel cercare di tracciare la storia della legge sulla ricongiunzione, legge che risale al 1979, il Ministro dimentica un pezzo fondamentale. Nel suo articolo, infatti, non parla mai della abrogazione della legge 322 del 1958. Questa legge è stata fino alla sua abrogazione uno dei maggiori elementi di equità del nostro sistema previdenziale pubblico. La legge 322 del 1958 permetteva infatti a coloro che cessavano dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione di poter costituire la propria posizione assicurativa presso l'INPS, trasferendo la contribuzione versata presso altri fondi o altre gestioni.

La legge 322 del 1958 è stata abrogata dal 31 luglio 2010.

Ciò significa che lavoratori che hanno periodi presso gestioni o fondi

diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS e non maturano il diritto a pensione presso i fondi stessi sono costretti (se possono sopportarlo economicamente) a fare la ricongiunzione, sempreché abbiano le condizioni per farla (almeno un contributo versato presso il FPLD).

Chi non può fare la ricongiunzione per motivi di carattere economico o perché non ha alcuna contribuzione versata presso l'INPS si ritroverà con una posizione previdenziale silente che non gli darà diritto a nulla.

Al riguardo, infatti, è necessario sottolineare che la pensione supplementare esiste solo in INPS mentre non esiste in tutti gli altri fondi o gestioni diverse.

Risponde ad un principio di equità o è un privilegio il vedersi annullare la propria posizione assicurativa ?

Ci sono lavoratrici e lavoratori che hanno versato negli altri fondi o gestioni anche 19 anni di contribuzione e che per tali periodi non avranno diritto a nulla.

Ma tutto questo il Ministro del lavoro non l'ha detto.

Ci sono lavoratrici e lavoratori che vengono collocati a riposo per inabilità a proficuo lavoro e non hanno i 15 anni di contribuzione necessari per il riconoscimento dell'invalidità nel Pubblico Impiego.

Con la legge 322 del 1958 questi lavoratori potevano trasferire la loro contribuzione all'INPS e potevano accedere alle prestazioni di invalidità INPS (assegno di invalidità o pensione di inabilità): ora dopo l'abrogazione della legge questi lavoratori non hanno più diritto ad alcuna tutela, perdono la contribuzione versata in INPDAP e non possono chiedere alcuna prestazione all'INPS anche se magari hanno versato per 14 anni.

Ma anche questo il Ministro non lo ha detto.

La legge 29 del 1979 ha previsto la ricongiunzione onerosa verso fondi o gestioni diverse dall'INPS proprio perché con la ricongiunzione si avevano trattamenti pensionistici più favorevoli

rispetto a quelli previsti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La ricongiunzione verso l'INPS invece era gratuita proprio perché garantiva trattamenti meno favorevoli rispetto a quelli erogati dai fondi esclusi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'unica ricongiunzione onerosa in INPS era quella prevista per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) che per poter ricongiungere nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti devono avere almeno 5 anni di contribuzione versata nel Fondo anzidetto prima della domanda di ricongiunzione.

Anche in questo caso la ricongiunzione era onerosa proprio perché garantiva trattamenti pensionistici migliori rispetto a quelli previsti dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Ci sembra che i diversi criteri previsti per la ricongiunzione (onerosità in caso di miglioramenti pensionistici, gratuità in caso di trattamento pensionistico meno favorevole) rispondevano proprio a quei principi di equità invocati senza alcuna ragione dalla Ministro.

Certo alcuni lavoratori pagavano ed altri no, ma non erano lavoratori che si trovavano nelle stesse condizioni e soprattutto non avrebbero beneficiato degli stessi trattamenti pensionistici. Ora pagano tutti ma i trattamenti pensionistici continuano ad essere diversi. Dove sta l'equità? Dove stanno i privilegi?

L'onerosità della ricongiunzione verso l'INPS ha creato poi delle vere e proprie disparità di trattamento tra i lavoratori: facciamo l'esempio di due lavoratori che hanno versato entrambi 38 anni di contributi. Uno ha avuto la fortuna di poter lavorare sempre presso lo stesso datore di lavoro. L'altro ha dovuto cambiare datore di lavoro dopo 19 anni di contribuzione versata all'INPS ed ha versato i successivi 19 anni all'INPDAP. Il primo lavoratore al compimento dell'età pensionabile avrà diritto ad un'unica pensione calcolata su 38 anni di contribuzione. Il secondo lavoratore non matura il diritto a pensione né presso l'INPS né presso l'INPDAP. Non può avvalersi della legge 322 del 1958 in quanto abrogata dalla legge 122 del 2010. Per maturare il diritto a pensione deve necessariamente fare la ricongiunzione o presso l'INPS o presso l'INPDAP, pagando somme pesantissime. Nel caso il lavoratore non possa pagare può,

come dice la Ministro avvalersi della totalizzazione che è gratuita, ma che è anche fortemente penalizzante sia per quanto riguarda i requisiti per ottenere le prestazioni sia per quanto riguarda il calcolo della pensione che viene fatto interamente con il sistema contributivo, con una perdita per il lavoratore interessato a volte anche del 50% rispetto all'importo della pensione che avrebbe avuto con il sistema retributivo.

Dove sta l'equità? Dove sono i privilegi? Perché a pagare devono essere sempre e solo le lavoratrici ed i lavoratori?

Come CGIL abbiamo sempre affermato che deve essere ripristinato il principio di matrice costituzionale espresso dalla legge 322 del 1958, secondo il quale chiunque cessi dall'attività lavorativa senza aver maturato il diritto a pensione nel proprio fondo ha diritto a far confluire gratuitamente tutta la sua contribuzione nel regime generale dell'Assicurazione generale obbligatoria.

Come CGIL riteniamo altresì che anche per la ricongiunzione debba essere ripristinata la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge 122 del 2010, visto che l'applicazione delle nuove norme determina ingiustificate disparità di trattamento tra le lavoratrici ed i lavoratori legate alle condizioni di lavoro delle persone, penalizzando proprio coloro che hanno avuto o sono stati costretti ad avere maggiore flessibilità rispetto alle diverse forme lavorative.